



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Stefano Mogini	Presidente Aggiunto
Maria Acierno	Presidente di Sezione
Milena Falaschi	Presidente di Sezione
Giulia Iofrida	Presidente di Sezione
Enzo Vincenti	Presidente di Sezione
Antonella Pagetta	Consigliere
Giuseppe Tedesco	Consigliere
Paola Vella	Consigliere
Cristiano Valle	Consigliere Rel.

Oggetto:

DISCIPLINARE AVVOCATI Ud.10/03/2026 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21827/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████,
con domiciliazione telematica come per legge

- ricorrente -

contro

Consiglio Ordine Avvocati Terni in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████, con domiciliazione telematica come per legge

- resistente -

nonché nei confronti

Procuratore Generale della Corte di Cassazione,
avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 286/2025,
depositata il 25/10/2025.





Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10/03/2026, dal Consigliere Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

1. L'avvocato [REDACTED] è stato ritenuto colpevole di violazioni del codice deontologico forense dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, in seguito CDD, di Perugia che, con decisione del 19/12/2022, gli ha inflitto la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, in seguito CNF, con la sentenza del 20/10/2025, ha confermato la sanzione irrogata dal CDD di Perugia.
3. Avverso la sentenza del CNF ricorre con atto affidato a quattro motivi l'avvocato [REDACTED]
4. L'avvocato [REDACTED] ha chiesto, altresì, la sospensione, in via cautelare della sentenza impugnata.
5. La trattazione dell'istanza cautelare è stata fissata per l'udienza di queste Sezioni Unite dell'11/11/2025. Per la sola fase cautelare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni ha depositato memoria, chiedendo il rigetto della sospensiva. All'esito della detta udienza, con ordinanza interlocutoria del 14/11/2025, l'istanza cautelare è stata rigettata da queste Sezioni Unite.
6. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l'udienza del 10/03/2026 per la quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto dell'impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivo: nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 111 Costituzione e 101 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. per omessa lettura del dispositivo della sentenza in udienza pubblica e per ritardato deposito della sentenza.

Il motivo è infondato, atteso che nessuna norma del procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati prevede che il dispositivo, o





l'intera sentenza, debbano essere letti in udienza, non risultando richiamate nelle fonti di carattere primario o regolamentare che disciplinano la materia del procedimento disciplinare per gli appartenenti all'Ordine forense, norme quali l'art. 281 *sexies* cod. proc. civ. o l'art. 429 cod. proc. civ. che prevedono detta incombenza. Il motivo è privo d'interesse per l'avvocato [REDACTED] con riferimento alle censure relative al ritardo nel deposito del provvedimento decisorio, atteso che il detto ritardo non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa dell'incolpato come dimostra il fatto che egli ha potuto continuare a espletare l'attività professionale nelle more del deposito della sentenza del CNF, atteso che non essendo essa nota, neppure nel solo dispositivo, non poteva essere immediatamente applicata la sanzione della sospensione dall'attività professionale. A riprova di ciò vi è il fatto che soltanto all'esito della pubblicazione della sentenza del CNF l'avvocato [REDACTED] ha proposto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.

2. II motivo: nullità della sentenza per difetto di motivazione o per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. nonché per violazione dell'art. 24 Costituzione in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

Il motivo contesta la decisione del CNF in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione deducendo che la sentenza impugnata non considera adeguatamente il tempo trascorso dai fatti contestati e in particolare dall'asserito secondo accordo tra il [REDACTED] e la dr.ssa [REDACTED]

Il motivo è inammissibile in quanto chiede la rivalutazione degli elementi fattuali sulla cui base il CDD prima, e il CNF poi, hanno ritenuto che l'avvocato [REDACTED] si fosse reso inadempiente all'obbligazione fatta assumere, nel proprio interesse, dalla collaboratrice e praticante dr.ssa [REDACTED] con la [REDACTED]. In particolare non risulta in alcun modo adeguatamente attinta dalle





censure la motivazione della sentenza del CNF relativa alla natura permanente della condotta dell'avvocato. A pag. 2 della motivazione si legge che *«nella fattispecie in esame ricorre un'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni, condotta permanente che cessa con l'adempimento (nel caso non avvenuto) ovvero in alternativa alla data di deposito della decisione disciplinare.»*. Il motivo all'esame, al di là di generiche affermazioni censorie relative all'ampiezza dell'arco temporale trascorso rispetto ai fatti oggetto del capo d'incolpazione, e risalenti all'anno 2014, non incide su detto punto della sentenza del CNF. La condotta del professionista, nel caso in esame, presenta i connotati tipici della continuità della violazione deontologica, per tale sua natura destinata a protrarsi fino al rimborso delle somme che il medesimo avrebbe dovuto mettere a disposizione della propria collaboratrice, alla quale aveva fatto sottoscrivere in sua vece il contratto con la casa editrice.

3. III motivo: nullità della sentenza per difetto di motivazione o per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e violazione degli articoli 59 lett. n) legge professionale forense in combinato disposto con gli articoli 423, 516 e 522 cod. proc. pen. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. Il motivo deduce una mancata correlazione tra fatti contestati all'avvocato [REDACTED] e quanto invece ritenuto nella sentenza del CNF e prima ancora nella decisione del CDD.

Il motivo è inammissibile. La sentenza del CNF, per quanto rileva in questa sede, è immune dalle censure che le sono state rivolte dalla difesa del [REDACTED] segnatamente in punto di correlazione tra il fatto originariamente contestato all'incolpato e quanto poi ritenuto. A tal fine è opportuno riportare il capo originario d'incolpazione che è del seguente testuale tenore, così risultante dalla sentenza del CNF:

«Il comportamento dell'Avv. [REDACTED] nei confronti della sua collaboratrice dott.ssa [REDACTED] determina la violazione degli articoli 12 e





19 CDF, per aver lo stesso sottoscritto un contratto nel suo interesse ma a nome della dr.ssa [REDACTED] la quale, suo malgrado, si è ritrovata a dover pagare le rate della casa editrice [REDACTED] per la consultazione della banca dati on line, essendo ignara di ciò, contravvenendo, pertanto, l'Avv. [REDACTED] ai doveri di fedeltà e correttezza imposti dai precetti deontologici e tenuti ad essere osservati sia in generale che nei confronti dei propri colleghi e collaboratori.».

Non vi è, nel capo d'incolpazione, alcun riferimento a una falsità della firma della dr.ssa [REDACTED]. Come risulta, infatti, dalla decisione del CDD di Perugia l'avvocato [REDACTED] era perfettamente a conoscenza dell'effettivo addebito che gli era contestato, che era quello di avere fatto sottoscrivere all'allora praticante e collaboratrice di studio dr.ssa [REDACTED] un contratto, con la casa editrice [REDACTED] per l'utilizzo di una banca dati, in sua vece, ossia in nome proprio della dr.ssa [REDACTED] ma nel suo pressoché esclusivo interesse, attese le limitate, all'epoca, capacità professionali della collaboratrice, non ancora munita di titolo professionale di avvocato.

La sentenza del CNF, per quanto ancora rileva in questa sede, così motiva sul punto alla pag. 3: *«La doglianza non merita pregio atteso che, come rilevato dallo stesso CDD, nel rigettare l'identica eccezione formulata in sede amministrativa, la vicenda fattuale era ben nota all'Avv. [REDACTED] fin dalla fase pre- istruttoria nonché oggetto del dibattimento nel corso del quale lo stesso ha potuto ampiamente difendersi con riferimento all'inadempimento dell'obbligazione assunta con intesa verbale senza che si sia mai discusso dell'episodio del falso inizialmente ipotizzato. ».* L'incolpato ebbe, pertanto, piena facoltà di difendersi in ordine a detta contestazione sia con gli scritti difensivi che in udienza. Il motivo si risolve, nella sua pur lunga esposizione, nella prospettazione di censure di carattere fattuale





relative alla qualificazione e valutazione dei fatti e delle testimonianze, in particolare dell'agente della casa editrice, ossia dell'effettiva sottoscrizione del contratto con la stessa.

4. IV motivo: nullità della sentenza per difetto di motivazione o per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e violazione dell'art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'art. 6 della CEDU, dell'art. 27, comma terzo, Costituzione e dell'art. 25, comma secondo, Costituzione, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.

Il motivo si risolve, sebbene esso richiami nell'intitolazione norme della legislazione nazionale e sovranazionale, contenenti principi di carattere generale sulla legalità della pena e sulla stessa responsabilità penale, nell'evidenziare la mancata prova del comportamento deontologicamente scorretto da parte dell'avvocato e afferma che sulla base del principio del *favor* per l'incolpato l'accusa doveva ritenersi indimostrata, con conseguente necessità di una pronuncia di assoluzione.

Le censure, sebbene parametrate sugli artt. 25 e 27 della Costituzione, in materia di responsabilità penale di adeguatezza della pena e gli artt. 6 della CEDU e 11 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo sono del tutto avulse dalla vicenda concreta e si rivelano inammissibili per carenza di specificità in quanto attraverso di esse è richiesta, ancora una volta, la diversa valutazione degli elementi di fatto, al pari di quanto fatto con il terzo motivo.

5. Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
6. Le spese di lite, relative alla sola fase cautelare, per la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni ha svolto attività difensiva, seguono la soccombenza del ██████████ e sono liquidate come da dispositivo.
7. Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le





generalità e gli altri dati identificativi dell'avvocato [REDACTED]
e della dr.ssa [REDACTED]

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite rigetta ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone l'oscureamento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 10/03/2026.

Il Presidente
Stefano Mogini

